

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 17 Maggio 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Cherubini Dr. Giorgio, Leoni Dr. Roberto, Conte Prof. Emanuele, Celotto Prof. Alfonso – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RECLAMO A.C. FORMIGINE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL'AMMENDA DI €300,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 40, COMMA 11 BIS DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 37 del 4.4.2007)**

In data 8.5.2007, la A.C. Formigine, in persona del suo Presidente (signor Marcello Masi) ha proposto reclamo a questa Commissione di Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicata nel Com. Uff. n. 37 del 4.4.2007.

Con tale delibera la Commissione aveva inflitto alla suddetta associazione calcistica le sanzioni di 5 punti in classifica e di €300,00 di ammenda per ripetute violazioni dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 11 bis, N.O.I.F.. La A.C. Formigine, infatti, aveva in occasione di più partite collocato in campo un calciatore di nazionalità russa di nome Alexander Ovsyannikov, nato il 28.8.1989, senza che questi risultasse tesserato per quella associazione.

I reclamanti davanti alla C.A.F., sostengono ora che la decisione presa dalla Commissione Disciplinare vada annullata, in considerazione della infondatezza, genericità e indeterminatezza della contestazione, in considerazione della buona fede sottesa al comportamento dell'associazione reclamante e della carenza assoluta di motivazione relativamente alle sanzioni applicate. In particolare, gli appellanti sottolineano come nel periodo relativamente al quale si contesta l'utilizzo del suddetto calciatore, pendesse presso la F.I.G.C. la richiesta di tesseramento inviata dalla A.C. Formigine e che quindi risultasse mancante solo l'inserimento del nominativo del calciatore stesso negli elenchi dei tesserati dell'associazione.

La Commissione d'Appello Federale rammenta la natura costitutiva degli effetti da attribuire al tesseramento di un calciatore presso la F.I.G.C. e l'inidoneità della semplice richiesta di tesseramento a produrre i medesimi effetti. Questa Commissione, ritiene perciò che la A.C. Formigine abbia violato l'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 40 comma 11bis N.O.I.F. e sia stata legittimamente sanzionata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Formigine A.S.D. di Formigine (Modena) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO A.S.D. SANITA' AVVERSO LE SANZIONI: DELL'INIBIZIONE AL SIG. PADOLINI SALVATORE FINO AL 14.3.2010 E DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARA INTERNE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA SANITÀ/OLIMPIC MARIANELLA DEL 14.3.2007; DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE INTERNE A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA DA QUELLE GIÀ SANZIONATE NELLA GARA DEL 14.3.2007, INFLITTA SEGUITO GARA SANITA'/RIN. CAVALLEGGIERI DEL 18.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 86 del 5.4.2007)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania con Com. Uff. n. 82 del 22.3.2007 infliggeva alla società A.S.D. Sanità le seguenti sanzioni:

a) *ammenda di € 350,00 ed obbligo di disputa delle prossime 3 gare interne a porte chiuse, con decorrenza da quelle già sanzionate nella gara del 14.3.2007 (per comportamento violento nei confronti del direttore di gara e di calciatore avversario di propri tesserati; inoltre durante la gara propri sostenitori facevano esplodere diversi petardi, ingiuriavano, minacciavano ed attingevano con sputi i calciatori ospitati)*

b) *squalifica per 4 gare effettive al calciatore Esposito Stefano (perché colpiva con un pugno al viso un calciatore avversario (R.C.C.);*

c) *inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 C.G.S. fino al 14.3.2010 (perché al termine della gara colpiva l'Arbitro con un calcio alla gamba).*

La Commissione Disciplinare, successivamente adita, dopo aver rivisitato la documentazione agli atti ed esaminati gli scritti difensivi, in riforma della gravata decisione, riduceva, con riferimento alla gara del 14.3.2007, la sanzione dell'ammenda riportandola ad € 250,00 ferma restando la sanzione dell'obbligo di disputa, a porte chiuse, di 5 gare ufficiali a decorrere dalla data del 22.3.2007; confermava nel resto lasciando inalterate le decisioni assunte nei confronti dei tesserati.

Ricorre a questa C.A.F. la società A.S.D. Sanità, la quale censurava la decisione di appello sotto il profilo della violazione dell'art. 33 sub c) C.G.S. per contraddittorietà della motivazione ed al fine di ottenere una ulteriore riduzione delle sanzioni comminatele, in punto di fatto, ripercorreva le medesime argomentazioni già dedotte in grado di appello. Concludeva, quindi, per l'annullamento della sanzione a carico del dirigente Padolini ovvero per una sua importante riduzione; per l'annullamento della sanzione della disputa di due giornate a porte chiuse inflitta a seguito dell'incontro del 14.3.2007 ed infine per la riduzione della sanzione comminata a seguito della gara del 18.3.2007 di disputa di 3 gare a porte chiuse.

La C.A.F. osserva come il reclamo non possa trovare accoglimento.

L'esame approfondito degli atti di causa, il dettagliato referto arbitrale nonché gli ulteriori scritti ufficiali, circoscrivono con estrema chiarezza il disvalore che connota le condotte poste in essere dai tesserati nonché dai sostenitori della reclamante società poste in essere sia nei confronti dell'ufficiale di gara che dei calciatori avversari.

Di quanto precede, il giudice *a quo* da contezza seguendo un ragionamento logico giuridico esente da vizi e, pertanto, condivisibile da questo Giudice che non può che confermare la decisione impugnata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sanità di Napoli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO U.S.D. MONASTERACE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISONZO CALCIO/U.S.D. MONASTERACE DEL 17.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 133 del 17.4.2007)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria - Delegazione Provinciale di Catanzaro - con Com. Uff. n. 57 del 28.3.2007, a seguito di riserva presentata dalla società U.S.D. Monasterace in relazione al regolare svolgimento della gara Isonzo Calcio/Monasterace del 18.3.2007, disattendendo le richieste dell'U.S. Monasterace stessa tendenti ad ottenere il c.d. *0 – 3 a tavolino* per irregolare svolgimento dell'incontro (*ndr* la gara doveva disputarsi a porte chiuse; la reclamante deduce la presenza di spettatori e di stato di sudditanza dei propri calciatori), confermava il risultato raggiunto sul campo di 2 – 2 ritenendo la gara in esame regolarmente disputata.

La Commissione Disciplinare, successivamente adita dall'U.S. Monasterace per la riforma dell'impugnato provvedimento, dopo aver rivisitato la documentazione agli atti, aver sentito in udienza il rappresentate dell'appellante, concludeva per la conferma della statuizione del primo Giudice atteso che, quanto semplicemente dedotto e non provato dall'U.S. Monasterace, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara; in particolare nel referto arbitrale, atto dotato di fede privilegiata, non è fatta menzione alcuna della lamentata presenza di spettatori. L'unico episodio rilevante risulta relativo al diverbio avvenuto tra i calciatori Arleo e Papaleo esauritosi con provvedimento disciplinare di espulsione da parte del direttore di gara.

I predetti elementi, pertanto, in nulla possono aver pregiudicato lo svolgimento dell'incontro.

Ricorre a questa C.A.F. la società U.S. Monasterace, riproponendo a suo discarico le medesime argomentazioni in punto di fatto già dedotte in grado di appello e domanda in via principale, a mezzo di proprio rappresentante comparso personalmente all'udienza del 17.5.2007, l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della Isonzo Calcio oltre all'applicazione di un punto di penalizzazione.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F., per questioni attinenti il merito della controversia, "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Monasterace di Monasterace (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO CALCIATORE FUCILI Michele AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI 6, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2 STATUTO FEDERALE E 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 166 del 13.4.2007)

La Commissione Disciplinare indicata in epigrafe, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 166 del 13.4.2007, irrogava, su deferimento della Procura Federale, al calciatore Michele Fucili, la sanzione della squalifica per 6 mesi per aver iniziato, in violazione della clausola compromissoria, giudizio avanti al Giudice Ordinario al fine di ottenere il pagamento di retribuzioni asseritamene a lui dovute dalla società Urbino Calcio.

Avverso questa decisione il Fucili ha proposto tempestivo ricorso a questa Commissione di Appello Federale. Nella sua impugnazione il Fucili lamenta, in primo luogo, difetto di motivazione per non avere la Commissione Disciplinare considerato la circostanza che l'azione giudiziaria da lui proposta era stata tempestivamente resa inefficace a seguito di atto di rinuncia accettato dalla controparte (Urbino Calcio); perché, comunque, egli, pur avendo commesso la violazione dell' art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, non aveva tratto da questo comportamento, pur irregolare, alcun vantaggio economico; perché la sua indubbia buona fede avrebbe consigliato una notevole riduzione della sanzione.

Il ricorso va totalmente rigettato.

Osserva questa Commissione di Appello che la violazione commessa dal calciatore Fucili è indubbia e si è consumata con la presentazione del ricorso al giudice ordinario per ottenere il soddisfacimento delle pretese economiche vantate nei confronti della società di appartenenza.

Va osservato, in particolare, che il giudizio ordinario si era ritualmente incardinato davanti al Tribunale di Urbino tanto che questo Giudice ha dovuto emettere per por fine alla vertenza un provvedimento formale di estinzione del processo. Irrilevante è, poi, la circostanza che il Fucili non si sia, in alcun modo, avvantaggiato economicamente a seguito dell'azione proposta in quanto questo profilo dell'azione irregolare del tesserato non è previsto come elemento costitutivo della violazione.

Infine la buona fede del Fucili non poteva consigliare né suggerisce una riduzione della sanzione in quanto 6 mesi di squalifica costituisce il minimo edittale.

Per completezza va chiarito che il precedente richiamato dal ricorrente (decisione C.A.F. del giorno 11.7.2005 su ricorso del Modica Calcio per il giocatore Favata Stefano) non ha qui rilevanza perché riguarda un caso singolare in cui due giocatori, appunto il Favata e Ignazio Papa, erano stati coinvolti direttamente nello stesso fatto, ma, per ragioni procedurali, la sanzione di 3 mesi di squalifica inflitta al Papa era divenuta irrevocabile sicché sarebbe stato iniquo applicare al Favata una squalifica per un periodo più lungo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Fucili Michele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO CALCIATORE CHIARABINI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI 6, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2 STATUTO FEDERALE E 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 166 del 13.4.2007)

La Commissione Disciplinare indicata in epigrafe, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 166 del 13.4.2007, irrogava, su deferimento della Procura Federale, al calciatore Carlo Chiarabini la sanzione della squalifica per 6 mesi per aver iniziato, in violazione della clausola compromissoria, giudizio avanti al Giudice Ordinario al fine di ottenere il pagamento di retribuzioni asseritamene a lui dovute dalla società Urbino Calcio.

Avverso questa decisione il Chiarabini ha proposto tempestivo ricorso a questa Commissione di Appello Federale.

Nella sua impugnazione il Chiarabini lamenta, in primo luogo, difetto di motivazione per non avere la Commissione Disciplinare considerato la circostanza che l'azione giudiziaria da lui proposta era stata tempestivamente resa inefficace a seguito di atto di rinuncia accettato dalla controparte (Urbino Calcio); perché, comunque, egli, pur avendo commesso la violazione dell' art.

27, comma 2, dello Statuto Federale, non aveva tratto da questo comportamento, pur irregolare, alcun vantaggio economico; perché la sua indubbia buona fede avrebbe consigliato una notevole riduzione della sanzione.

Il ricorso va totalmente rigettato.

Osserva questa Commissione di Appello che la violazione commessa dal calciatore Chiarabini è indubbia e si è consumata con la presentazione del ricorso del giudice ordinario per ottenere il soddisfacimento delle pretese economiche vantate nei confronti della società di appartenenza.

Va osservato, in particolare, che il giudizio ordinario si era ritualmente incardinato davanti al Tribunale di Urbino tanto che questo giudice ha dovuto emettere per por fine alla vertenza un provvedimento formale di estinzione del processo. Irrilevante è, poi, la circostanza che il Chiarabini non si sia, in alcun modo, avvantaggiato economicamente a seguito dell'azione proposta in quanto questo profilo dell'azione irregolare del tesserato non è previsto come elemento costitutivo della violazione.

Infine la buona fede del Chiarabini non poteva consigliare né suggerisce una riduzione della sanzione in quanto 6 mesi di squalifica costituisce il minimo edittale.

Per completezza va chiarito che il precedente richiamato dal ricorrente (decisione C.A.F. del giorno 11.7.2005 su ricorso del Modica Calcio per il giocatore Favata Stefano) non ha qui rilevanza perché riguarda un caso singolare in cui due calciatori, appunto il Favata e Ignazio Papa, erano stati coinvolti direttamente nello stesso fatto, ma, per ragioni procedurali, la sanzione di 3 mesi di squalifica inflitta al Papa era divenuta irrevocabile sicché sarebbe stato iniquo applicare al Favata una squalifica per un periodo più lungo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Chiarabini Carlo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO A.S.D. VIGOR GISSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING SAN SALVO/VIGOR GISSI DELL'11.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Chieti, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 30 del 22.3.2007 infliggeva, sulla base del rapporto dell'arbitro e del successivo supplemento, alla A.S.D. Sporting San Salvo la sanzione della perdita della gara disputata il giorno 11. 3. 2007 per 0-3 a favore della A.S.D. Vigor Gissi.

Su reclamo della Società soccombente, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007, accoglieva l'impugnazione e disponeva la ripetizione della gara.

Contro questa decisione la A.S.D. Vigor Gissi ha proposto tempestivo ricorso avanti questa Commissione di Appello Federale censurando il provvedimento impugnato per illogicità, contraddittorietà, insufficienza ed erroneità della motivazione.

Il ricorso è fondato.

Il Giudice Sportivo ha dettagliatamente elencato le circostanze, evidenziate dall'arbitro dell'incontro in discussione nel suo rapporto e nel successivo supplemento, che hanno indotto il direttore di gara, intimorito dal comportamento minaccioso di alcuni giocatori della A.S.D. Sporting San Salvo in una situazione in cui non erano presenti forze dell'ordine, a continuare solo "pro forma" la gara salvo a riferire successivamente, nei suoi scritti ufficiali, quanto si era verificato nel corso dell'incontro e del suo intendimento di ritenere conclusa la gara al 25° minuto del primo tempo e di farlo proseguire solo per evitare ulteriori incidenti.

La Commissione Disciplinare motiva la sua decisione oggi qui impugnata affermando : "da quanto emerso dagli atti non risulta che l'arbitro abbia messo in atto quanto era nelle sue possibilità per proseguire la gara né i comportamenti tenuti dai calciatori della società Sporting San Salvo

sembrano di gravità tale da compromettere in maniera totale e definitiva le capacità decisionali del direttore di gara. “

A parere di questa Commissione di Appello una siffatta motivazione è del tutto apodittica perché non spiega cosa mai avrebbe potuto mettere in atto l'arbitro al fine di far proseguire la gara né perché costui, in assenza di forze dell'ordine e di fronte al comportamento minaccioso di alcuni calciatori della società Sporting San Salvo, avrebbe potuto continuare a dirigere l'incontro con la dovuta serenità ed imparzialità.

La decisione impugnata va, pertanto, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S. riformata per difetto di motivazione e questa Commissione, ritenuto nel merito che le circostanze specificate dall'arbitro nel suo rapporto e nel successivo supplemento giustificano il comportamento del direttore di gara, conferma la sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico della A.S.D. Sporting San Salvo.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Vigor Gissi di Gissi (Chieti), per l'effetto annulla la decisione impugnata ed infligge alla società Sporting San Salvo la sanzione della perdita per 3 – 0 nella gara indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO S.S. OLYMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIEVE DI CAGNA/OLYMPIA DELL'1.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 138 del 3.5.2007)

In data 3.5.2007, la S.S. Olympia Macerata Feltria ha proposto reclamo a questa Commissione di Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Marche del 3.5.2007, pubblicata nel Com. Uff. n. 138.

Con tale delibera, la Commissione aveva accolto il reclamo proposto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Pieve di Cagna avverso la decisione del Giudice sportivo, il quale aveva disposto la ripetizione della partita sospesa dall'ufficiale di gara a causa del lancio di una pietra in campo e inflitto la sanzione di € 250,00 alla società Pieve di Cagna stessa, responsabile oggettivamente dell'accaduto in quanto squadra ospitante, nell'impossibilità di individuare il o i responsabili.

Nell'annullare la decisione del Giudice sportivo e nell'aggiudicare la partita al Pieve di Cagna per 3-0 (a norma dell'art. 12 C.G.S.), la suddetta Commissione si era basata sull'attività istruttoria svolta dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C., dalla quale aveva ritenuto di derivare una chiara attribuzione di responsabilità alla tifoseria dell'Olympia Macerata Feltria.

I reclamanti dinanzi a questa Commissione, sostengono ora che la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare vada annullata, in considerazione della violazione o falsa applicazione delle norme di giustizia sportiva (ex art. 33 punto b C.G.S.), ed in particolare degli art. 9 e 12 C.G.S., e della contraddittorietà della motivazione (ex art. 33 punto c C.G.S.). In considerazione di ciò, i reclamanti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e l'applicazione della decisione del Giudice Sportivo.

La Commissione d'Appello Federale, considerata l'univocità degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio indagini della F.I.G.C., che individuano chiaramente nella tifoseria dell'Olympia i responsabili dei lanci non può che serenamente confermare e condividere la decisione gravata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Olympia di Macerata Feltria (Pesaro e Urbino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Artico Avv. Sergio – Presidente; Patierno Dr. Antonio, Leoni Dr. Roberto, Orlandi Prof. Mauro, Aliberti Dr. Antonello – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

8. RECLAMO SIGNOR CHIARI Stefano AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 5 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 27 del 25.1.2007)

Il Presidente del Comitato Regionale Lombardia deferisce alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia il signor Chiari Stefano, a seguito di comportamento antiregolamentare dello stesso Chiari per aver partecipato all’assemblea del Comitato Regionale Lombardia dell’1.10.2006 senza essere abilitato alla rappresentanza societaria in quanto colpito da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con Com. Uff. n. 27 del 25.1.2007, preso atto, documentalmente, della inibizione in corso di esecuzione, nonché delle rassegnate dimissioni dello stesso tesserato a far data dal 16.10.2006, infliggeva l’inibizione per 5 mesi al signor Chiari Stefano da scontare nell’eventualità dovesse tesserarsi nuovamente.

Il signor Chiari Stefano ricorre alla C.A.F..

La Commissione osserva come la documentazione versata in atti consenta di affermare con tranquillante certezza che il Chiari nella circostanza, benché inibito e consapevole del suo temporaneo status, accedeva in luoghi a lui preclusi violando il disposto normativo disciplinare con la conseguenza che il ricorso non può trovare accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Chiari Stefano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. RECLAMO A.S.D. ISCHIA BENESSERE E SPORT AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ESPOSITO VINCENZO, NATO IL 5.4.1974, DALLA DATA DEL 25.8.2006, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007)

Con atto dell’8.2.2007 il Comitato Interregionale ha chiesto il giudizio di competenza alla Commissione Tesseramenti in merito alla validità del tesseramento del calciatore Vincenzo Esposito in favore della società Ischia Benessere e Sport.

La Commissione Tesseramenti pronunciando sulla richiesta di giudizio del Comitato Interregionale con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 18/D del 23.2..2007 ha dichiarato nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Vincenzo Esposito per la società Ischia Benessere e Sport a far data dal 25.8.2006, in quanto l’Esposito, pur avendo rivestito ininterrottamente la carica di Presidente della società A.S. Marano Campania Nord dal 5.2.2003 fino alla formalizzazione delle dimissioni trasmesse al competente Comitato Regionale in data 11.1.2007, si era tesserato per il sodalizio isolano a far tempo dal 25.8.2006, incorrendo nella violazione dell’art. 21 comma 4 N.O.I.F., che espressamente inibisce ai dirigenti di società di tesserarsi quali calciatori o tecnici nell’ambito della F.I.G.C..

Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale la società Ischia Benessere e Sport denunciando la nullità della pronuncia impugnata: 1) perchè la richiesta del Presidente del Comitato Interregionale esula dalla competenza della Commissione Tesseramenti non vertendosi in una controversia inerente un trasferimento; 2) per avere erroneamente ritenuto che

gli effetti della declaratoria di nullità del tesseramento dovevano necessariamente retroagire "ex tunc", laddove i tesseramenti, in assenza di comunicazione contraria della F.I.G.C. devono ritenersi validi fino alla decisione della Commissione Tesseramenti.

La decisione impugnata non si presta ad alcuna censura perchè del tutto conforme al dettato normativo.

L'eccezione d'incompetenza è infondata poichè la Commissione Tesseramenti si è legittimamente pronunciata a seguito di formale richiesta di giudizio di competenza in ordine alla posizione di tesseramento avanzata dal Presidente del Comitato Interregionale sulla base della segnalazione del Giudice Sportivo contenuta nel Com. Uff. n. 108 del 31.1.2007.

Sta di fatto quindi che il procedimento è stato ritualmente instaurato ai sensi dell'art. 43 comma 4 lett. c) C.G.S. su iniziativa del Presidente del Comitato Interregionale dinanzi alla Commissione Tesseramenti, espressamente deputata dalla normativa federale ad accertare la regolare posizione dei tesserati, al fine di assicurare il rispetto delle norme che disciplinano i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori.

Correttamente peraltro la Commissione Tesseramenti ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Vincenzo Esposito dalla data del 25.8.2006, in quanto gli effetti della declaratoria di nullità del tesseramento devono necessariamente retroagire "ex tunc" dal momento che all'atto del tesseramento l'ordinamento federale (art. 21 comma 3 N.O.I.F.) non consentiva in modo assoluto all'Esposito, dirigente di una società affiliata alla F.I.G.C. di essere tesserato quale calciatore di altra società affiliata nella stessa Lega. In tale contesto infatti la invalidità del tesseramento fin dalla sua formazione ne impedisce gli effetti, anche se la sua declaratoria avviene soltanto successivamente, posto che il bene protetto dalla norma regolamentare ha per oggetto il rispetto delle regole da parte degli associati e perciò stesso la salvaguardia dei diritti di tutti gli affiliati alla reciproca osservanza delle norme federali affinché nessuno possa trarre vantaggio dalla loro violazione.

L'effetto risolutivo della declaratoria di nullità del tesseramento "ex tunc", nei termini qui ritenuti, costituisce peraltro principio consolidato nella giurisprudenza di questa Commissione d'Appello Federale, anche recentemente affermato nella decisione relativa al reclamo del G.S. Calcio a 5 Giovinazzo contro Modugno di cui al Com. Uff. n. 47/C del 20.4.2007.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ischia Benessere e Sport di Ischia Porto (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10. RECLAMO A.S.D. ISCHIA BENESSERE E SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISCHIA BENESSERE/S.F. NORMANNA DEL 7.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 144 del 16.3.2007)

A seguito di ricorso dell'A.S.D. San Felice Normanna, in riferimento alla regolarità della gara A.S.D. Ischia Benessere e Sport/A.S.D. San Felice Normanna, disputata il 6.1.2007 valevole per il Campionato di Serie D Girone H per la posizione irregolare del calciatore Vincenzo Esposito, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata il 31.1.2007, infliggeva alla società A.S.D. Ischia Benessere e Sport la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

La Commissione Disciplinare, con la decisione di cui in epigrafe, pronunciando sull'appello proposto dalla società Ischia Benessere e Sport rigettava l'impugnazione, osservando che il tesseramento del signor Vincenzo Esposito che rivestiva la carica di Presidente della A.S. Marano Campania Nord nonostante il divieto sancito dall'art. 21 comma 4 N.O.I.F., che stabilisce l'incompatibilità assoluta per i dirigenti di società di tesserarsi quali calciatori o tecnici o tecnici in altra società affilata alla stessa Lega, doveva ritenersi nullo ed invalido, con conseguente insussistenza del titolo per partecipare a qualunque gara disputata dalla società.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la società Ischia Benessere e Sport denunciando in via preliminare la nullità della pronuncia impugnata per

non avere sanzionato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24 comma 8 e 42 comma 3 C.G.S., la incompetenza del Giudice Sportivo in ordine ai reclami relativi alla posizione di tesserati che abbiano preso parte irregolarmente ad una gara, in quanto nella fattispecie la competenza appartiene alla Commissione Disciplinare.

La doglianza è infondata.

La Commissione Disciplinare ha correttamente interpretato la normativa federale che nella fattispecie regola la competenza, posto che la disposizione di cui all'art. 42 comma 3 C.G.S., richiamata dalla società ricorrente, è contenuta nel titolo VIII (Disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica) ha per oggetto esclusivamente l'attività svolta in sede regionale, mentre nel caso in esame, trattandosi di gara del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 24 comma 8 C.G.S. che stabilisce la competenza dei Giudici Sportivi a giudicare in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori o degli assistenti di parte impiegati in gare nelle quali ai sensi dell'art. 12 comma 5 C.G.S. non hanno titolo per prendervi parte.

Nel merito deduce la ricorrente che erroneamente il giudice di secondo grado ha ritenuto il tesseramento dell'Esposito, quale calciatore, nullo ed invalido, con conseguente insussistenza del titolo a partecipare a qualunque gara disputata dalla società reclamante, perchè da un lato i calciatori che non hanno titolo a partecipare alla gara sarebbero solo quelli il cui tesseramento non esiste, mentre nella fattispecie l'Esposito era in possesso di un doppio tesseramento e dall'altro perchè l'art. 21 comma 4 N.O.I.F. non prevede in tal caso la punizione sportiva della perdita della gara.

Le argomentazioni della ricorrente sono del tutto infondate.

La funzione dirigenziale rivestita dall'Esposito in società diversa dall'A.S.D. Ischia Benessere e Sport, appartenente alla medesima Lega, precludeva in maniera assoluta e inderogabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 3 N.O.I.F. il tesseramento dello stesso come calciatore in favore del sodalizio ischitano. La pretesa di differenziare il tesseramento inesistente da quello meramente irregolare, urta irrimediabilmente contro il chiaro e inequivocabile disposto della norma che sancisce in maniera assoluta la incompatibilità per i dirigenti delle società di essere tesserati quali calciatori in altra società affiliata alla stessa Lega.

Nè maggior fondamento presenta l'ulteriore argomentazione della ricorrente circa la insussistenza di una specifica previsione normativa della punizione sportiva della perdita della gara nel caso di partecipazione di calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Infatti l'art. 21 comma 3 N.O.I.F. ha evidente carattere precettivo della organizzazione interna della F.I.G.C., dalla cui violazione deriva la invalidità del tesseramento e la conseguente insussistenza del titolo alla partecipazione alle gare, mentre l'art. 12 comma 5 C.G.S. disciplina l'aspetto sanzionatorio della punizione sportiva, prevedendo espressamente la perdita della gara nei confronti delle società che hanno fatto partecipare alla gara calciatori sprovvisti del titolo.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ischia Benessere e Sport di Ischia Porto (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

11. RECLAMO U.S. BIVONGI PAZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIVONGI PAZZANO/PASQUALE MAIDA DEL 15.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 129 del 3.4.2007)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Delegazione Provinciale Catanzaro - con Com. Uff. n. 63 del 17.5.2006 infliggeva, ai calciatori Zurzolo Fabio, Bavaro Alessandro e Lioi Alfredo, tutti tesserati a favore della società U.S. Bivongi Pazzano, rispettivamente la squalifica per 6, 3 ed 1 gara effettiva a causa del loro comportamento violento ed irrispettoso tenuto nei confronti del direttore di gara sia in corso che al termine dell'incontro in epigrafe.

La Commissione Disciplinare calabra adita in grado di appello dalla controparte A.S. Pasquale Maida la quale si doleva di una presunta irregolarità della gara de qua per posizione irregolare del calciatore di parte avversa, signor Simonetti Claudio, dopo attenta valutazione delle risultanze di causa, sospendeva il giudizio disponendo con Com. Uff. n. 49 del 30.10.2006, la trasmissione degli atti all'Ufficio indagini F.I.G.C. per quanto di competenza.

Successivamente con Com. Uff. n. 129 del 2.4.2007, a seguito delle risultanze dell'Ufficio Indagini la predetta Commissione rilevava che il calciatore Zurzolo Fabio, tesserato U.S. Bivongi Pazzano, aveva preso parte, sotto false generalità, in quanto squalificato, alla gara in esame e ciò con la complicità sia del dirigente Bucchino Giuseppe sia del Presidente Fuda Sandro nonché del calciatore Simonetti Claudio e, conseguentemente, infliggeva alla società Bivongi Pazzano la punizione sportiva della perdita della gara in delibazione per 0 - 3 e trasmetteva gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. per gli ulteriori accertamenti del caso.

Preannunciava reclamo innanzi alla Commissione d'Appello Federale la società U.S. Bivongi Pazzano, a mezzo comunicazione telefax dell'11/12.4.2007 con la quale chiedeva copia degli atti ufficiali.

Con successiva nota della segreteria di questa Commissione, datata 9.5.2007 si provvedeva a richiedere all'odierna reclamante, prova del contestuale invio del predetto preannuncio alla controparte.

Il sodalizio calabro con ulteriore trasmissione fax del 15.5.2007 in riscontro alla nota del 9.5.2007, sostanzialmente rinunciava a coltivare il preannunciato appello.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile sotto un duplice profilo.

Trattasi, in primis, di violazione attinente l'integrazione del contraddittorio disciplinata dall'art. 29 comma 5 C.G.S.; risulta *per tabulas* che il proposto preannuncio sia stato trasmesso esclusivamente alla Commissione d'Appello Federale e non anche alla società Pasquale Maida.

Inoltre la U.S. Bivongi Pazzano ha rinunciato a coltivare l'appello proprio con esplicita dichiarazione del 15.5.2007.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 33, comma 1 e 29, commi 5 e 6 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Bivongi Pazzano di Bivongi (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

12. RECLAMO A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E DELL'AMMENDA DI €900,00, CON L'OBBLIGO DI RISARCIRE IL DIRETTORE DI GARA PER LA SOTTRAZIONE DELL'OROLOGIO NELLA MISURA CHE SARÀ QUANTIFICATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA, SEGUITO GARA NUOVO TERZIGNO/COMUNITÀ MONTANA BVL DEL 26.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com.- Uff. n. 87 dell'11.4.2007)

In seguito alla gara in epigrafe, il Giudice Sportivo con delibera pubblicata con Com. Uff n. 73 dell' 1.3.2007, si determinava ad escludere il Nuovo Terzigno dal campionato di competenza, di comminarle, in aggiunta, l'ammenda di €900,00 con l'ulteriore obbligo di risarcire il direttore di gara per la sottrazione dell'orologio di sua proprietà in seguito alle aggressioni ed ai gravi fatti di violenza posti in essere da tifosi locali in danno dei calciatori della squadra ospite, che degeneravano in una rissa che coinvolgeva calciatori e dirigenti di entrambe le compagini.

La Commissione Disciplinare successivamente adita con Com. Uff n. 87 dell' 11.4.2007, deliberava di respingere il reclamo del Nuovo Terzigno e di confermare le sanzioni inflitte dal primo Giudice.

La società Nuovo Terzigno, quindi, proponeva tempestivo e rituale gravame a questa C.A.F. offrendo in sede di legittimità, una diversa ricostruzione fattuale degli eventi posti a base di entrambe le decisioni precedenti, di fatto tentando di introdurre un terzo grado di giudizio non previsto nell'attuale sistema normativo. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Nuovo Terzigno di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

13. RECLAMO U.S.D. PESCIA 1912 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALENZANO/PESCIA 1912 DEL 29.4.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 44 del 4.5.2007)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana con decisione pubblicata con il Com. Uff. n. 44 del 4.5.2007 in riferimento al reclamo dell'A.C. Calenzano avverso l'esito della gara Cadenzano/Pescia 1912 disputata il 29.4.2007, per l'irregolare posizione dell'assistente di parte del D.G. Signor Luigi Flammia, ha inflitto alla società Pescia 1912 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la società Pescia 1912 contestando che il Flammia non avesse titolo per partecipare alla gara, in quanto non regolarmente tesserato per la società Pescia 1912, poichè il predetto Flammia è titolare di tessera impersonale della società ricorrente, il cui rilascio comporta di per sé tesseramento per il sodalizio richiedente. La ricorrente peraltro censura la decisione impugnata in riferimento alla norma sanzionatoria applicata (art. 12 comma 5 lett. b) C.G.S.) in quanto a suo avviso non è possibile affermare che il Flammia non avesse titolo per la funzione svolta nella gara in questione.

Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.

Ai sensi dell'art. 43 comma 2 N.O.I.F., quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, possono assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato, ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. Elemento costitutivo del tesseramento ai sensi del precedente art. 37 è la comunicazione dei nominativi dei dirigenti e dei collaboratori alle Leghe o ai Comitati competenti.

Alla stregua del dettato normativo dunque, lo status di tesserato viene acquisito esclusivamente sulla base dell'inserimento del nominativo del dirigente nella scheda di censimento della società.

Nella fattispecie in esame quindi non rileva l'inserimento del Flammia nella tessera personale per accompagnatore ufficiale, mancando il presupposto idoneo a costituire la condizione di tesserato e cioè la prescritta comunicazione all'organo competente e l'inserimento nella scheda di censimento della società.

Infine la censura relativa alla norma sanzionatoria applicata è puramente tautologica poichè a norma dell'art. 12 C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara è strettamente collegata come nella specie alla utilizzazione di soggetto che non abbia titolo, il che risulta in via preliminare già dimostrato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Pescia 1912 di Castellare di Pescia (Potenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Artico Avv. Sergio – Presidente; Patierno Dr. Antonio, Leoni Dr. Roberto, Orlandi Prof. Mauro, Aliberti Dr. Antonello – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

14. RECLAMO CE.CU.RIS. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA

CE.CU.RI.S./SELLANESE DEL 21.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 96 del 27.4.2007)

In seguito a questa gara la Ce.Cu.RiS propone reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria pervenuto il 24.4.2007, contestando la posizione irregolare del calciatore Spinazzola Roberto.

La Commissione Disciplinare Umbria, Com. Uff. n. 96 del 27.4.2007, dichiara l'inammissibilità del reclamo in base al Com. Uff. n. 70 della F.I.G.C. del 7.2.2007 da cui si evince che i reclami per le posizioni irregolari di tesserati relativamente alle gare di Play Off debbono pervenire alla Commissione Disciplinare entro le 24:00 del giorno successivo alla gara.

In seguito a ciò la Ce.Cu.RiS ricorre alla C.A.F. il 4.5.2007.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività e genericità dei motivi, il reclamo come sopra proposto dalla Ce.Cu.Ri.S di Nocera Umbria (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

15. RECLAMO A.S.D. CIANCIANA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CIANCIANA 2000/A.S.D. VALDERICE DEL 6.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 9.5.2007)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Lega Nazionale Dilettanti, con Delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 51 del 9.5.2007, stabiliva, in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. Valderice, di infliggere alla società A.S.D. Cianciana 2000, ai sensi dell'art. 12, C.G.S., “la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3”. La decisione aveva per oggetto la gara Cianciana/Valderice, disputata il 6.5.2007, nell'ambito dei Play-Off del Campionato di Promozione, Girone A.

Affermava, nel ricorso, la società Valderice che la Cianciana 2000 avrebbe utilizzato, nel corso della citata gara, due calciatori – Cannata Pietro e Scalia Paolo – squalificati per recidività dal Giudice Sportivo nel corso della penultima gara di campionato. Calciatori, in altri termini, che non potevano partecipare alla gara del 6.5.2007, perché colpiti da sanzione disciplinare.

La Commissione Disciplinare accoglieva il ricorso e, per l'effetto, irrogava alla Cianciana la sanzione della sconfitta per 0-3.

Avverso la decisione propone ricorso la A.S.D. Cianciana 2000.

La difesa della Cianciana svolge quattro motivi di ricorso, che possono così riassumersi: non avere, la Commissione Disciplinare, preso in esame il profilo del mancato pagamento, da parte della Valderice, della tassa di reclamo, prescritta dall'art. 29, C.G.S.; non avere, la Commissione Disciplinare, fatto corretta applicazione dell'art. 14, comma 12, lett. b), nella parte in cui prescrive che le squalifiche per recidiva comminate nell'ultima giornata di campionato vanno scontate nella stagione successiva.

Entrambi i motivi non meritano accoglimento.

Intorno al primo motivo, osserva questa Commissione come, con raccomandata dell'8.5.2007, la A.S.D. Valderice abbia inviato, al Comitato Regionale Sicilia, copia dell'assegno bancario, con il quale ha adempiuto al pagamento della tassa di reclamo. Non si dà, quindi, alcuna violazione dell'art. 29, C.G.S..

Sul secondo motivo di ricorso, giova rammentare che l'art. 14, comma 12, lett. b), invocato dalla Cianciana, dispone che solo le squalifiche comminate “nell'ultima giornata di campionato” siano da scontare nella stagione successiva. Nel caso in esame, come chiaramente si legge nel Com. Uff. n. 49 del 26.4.2007, i calciatori Cannata e Scalia della Cianciana furono squalificati in seguito a provvedimento disciplinare, emesso nel corso della penultima giornata di campionato, disputata il 18.4.2007. Il periodo di squalifica, recita ancora il citato Com. Uff. n. 49, sarebbe dovuto terminare il 10.5.2007: esso copriva, dunque, anche la gara di Play-Off, svoltasi il 6.5.2007.

In altri termini: poiché la squalifica traeva fonte da un provvedimento emesso nella penultima – e non ultima - giornata, essa ben doveva scontarsi, ove possibile, nella stagione in corso. Essendo stata la Cianciana ammessa ai Play-Off, la squalifica si estendeva quindi anche alle gare di quest'ultima fase della stagione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Cianciana 2000 di Valderice (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

16. RECLAMO A.C. REAL DEIVA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENTELLA CHIAVARI/REAL DEIVA DEL 28.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 60 del 9.5.2007)

In esito alla riunione tenutasi il giorno 17.5.2007, ha assunto la seguente decisione nel giudizio iscritto al n. 353 del registro di Segreteria, instaurato con l'appello proposto dalla società A.C. Entella Chiavari avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicata nel Com. Uff. n. 60, in data 9.5.2007;

ritenuto che nel corso della partita del Campionato di III Categoria del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C. Entella/Real Deiva, disputata il 23.4.2007, al 24' del II tempo, il direttore di gara ha espulso tre calciatori di ciascuna squadra, coinvolti in una rissa scatenata da un fallo di gioco (come da supplemento a referto). Ciò, unitamente alle già disposte espulsioni dal terreno di gioco di due calciatori per ciascuna delle squadre impegnate ha determinato che – ad avviso dell'arbitro – non vi fossero più le condizioni regolamentari per la prosecuzione della gara e lo ha indotto a disporre la sospensione;

- che il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 46, in data 3.5.2007, ha stabilito, oltre che in merito alle sanzioni di squalifica nei confronti dei calciatori espulsi, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (art. 12 comma 1 C.G.S.) ad entrambe le partecipanti;

- che avverso la decisione del Giudice Sportivo entrambe hanno proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria il quale - con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 60, in data 9.5.2007 – ha deciso sul punto con unica deliberazione, previa riunione in rito, dichiarando i reclami inammissibili, ritenendo che l'art. 24 C.G.S. attribuisce alla competenza del Giudice Sportivo la competenza afferente alla regolarità delle gare;

- che la società A.C. Entella Chiavari ha proposto appello a questa Commissione in data 10.5.2007, sostenendo che la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto decidere nel merito, trovando applicazione, in fattispecie, l'art. 24, comma 3, C.G.S. e non l'art. 24, comma 1, così come indicato nella decisione impugnata, ed ha chiesto di disporre, in accoglimento della doglianza, la ripetizione della gara;

- considerato che l'appello proposto dalla A.C. Entella Chiavari dev'esser dichiarato inammissibile, in quanto non ne risulta la contestuale trasmissione alla conrointeressata A.C. Real Deiva, ai sensi dell'art. 29, comma 5, C.G.S., inammissibilità che determina la preclusione di ogni altro esame nel merito della controversia.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Real Deiva di Deiva Marina (La Spezia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

17. RECLAMO A.C. ENTELLA CHIAVARI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENTELLA CHIAVARI/REAL DEIVA DEL 28.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 60 del 9.5.2007)

In esito alla riunione tenutasi il giorno 17.5.2007, ha assunto la seguente decisione nel giudizio iscritto al n. 352 del registro di Segreteria, instaurato con l'appello proposto dalla società A.C. Real Deiva avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicata nel Com. Uff. n. 60, in data 9.5.2007;

- ritenuto che nel corso della partita del Campionato di III Categoria del Comitato Regionale Liguria Entella/Real Deiva, disputata il 23.4.2007, al 24' del II tempo, il direttore di gara ha espulso tre calciatori di ciascuna squadra, coinvolti in una rissa scatenata da un fallo di gioco (come da supplemento a referto). Ciò, unitamente alle già disposte espulsioni dal terreno di gioco di due calciatori per ciascuna delle squadre impegnate ha determinato che – ad avviso dell'arbitro – non vi fossero più le condizioni regolamentari per la prosecuzione della gara e lo ha indotto a disporre la sospensione;

- che il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 46, in data 3.5.2007, ha stabilito, oltre che in merito alle sanzioni di squalifica nei confronti dei calciatori espulsi, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (art. 12 comma 1 C.G.S.) ad entrambe le partecipanti;

- che avverso la decisione del Giudice Sportivo entrambe hanno proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria il quale - con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 60, in data 9.5.2007 – ha deciso sul punto con unica deliberazione, previa riunione in rito, dichiarando i reclami inammissibili, ritenendo che l'ar. 24 C.G.S. attribuisce alla competenza del Giudice Sportivo la competenza afferente alla regolarità delle gare;

- che la società A.C. Real Deiva ha proposto appello a questa Commissione in data 10.5.2007, sostenendo l'esistenza di un "errore tecnico" da parte dell'arbitro, che avrebbe avuto una condotta "prevenuta" nei confronti delle partecipanti, ed ha chiesto di disporre, in accoglimento della doglianza, la ripetizione della gara;

- considerato che l'appello proposto dalla A.C. Real Deiva dev'esser dichiarato inammissibile, in quanto non ne risulta la contestuale trasmissione alla conrointeressata A.C. Entella Chiavari, ai sensi dell'art. 29, comma 5, C.G.S., inammissibilità che determina la preclusione di ogni altro esame nel merito della controversia.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Entella Chiavari di Chiavari (Genova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

18. RICORSO U.S. CASTROVILLARI CALCIO:

A) AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA E DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SUO PRESIDENTE SIG. IOELE ANTONIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 94 TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 6 BIS E 7 DEL C.G.S. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 156 DEL 30.4.2007);

B) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S., AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE RELATIVE ALLA VERTENZA ALLENATORE PERRONE CONVERSINDO/U.S. CASTROVILLARI (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 5 del 20.1.2007)

La CAF, in esito alla trattazione del ricorso presentato dalla U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza), ha emesso la seguente ordinanza:

- rinvia, su istanza di parte, la trattazione del reclamo al 24.5.2007

ORDINANZA

19. RECLAMO S.S.. RIVIERA DEI MARMI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRUNO NARDI/RIVIERA DEI MARMI DELL'8.3.2007 (Delibera del Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 34 del 30.3.2007)

La CAF, in esito alla trattazione del ricorso presentato dalla S.S. Riviera dei Marmi di Custonaci (Trapani), ha emesso la seguente ordinanza:

- Considerata l'eccezione preliminare di violazione del contraddittorio, ritenuta la necessità di acquisire l'originale dell'avviso di ricevimento relativo alla spedizione della raccomandata n. 13181101136 – 5 del 21.3.2007 inviata all'appellante, dispone che la società G.S. Bruno Nardi depositi tale avviso entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della presente ordinanza.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 18 Maggio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete